

**COMUNE DI BORGO CHIESE**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**DETERMINAZIONE N. 25**  
**DI DATA 02.03.2023**

**DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>RETTIFICA PER REFUSO IN PRECEDENTE DETERMINA N. 23<br/>DD. 28.02.2023 RELATIVA AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO<br/>DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ART. 3 COMMA 4 D.LGS.<br/>23.06.2011 N. 118.<br/>SERVIZIO TECNICO.</b> |
|-----------------|---|

---

L'anno duemilaventitre, addì due del mese di marzo, nella residenza municipale,  
il sottoscritto responsabile del servizio tecnico

**A S S U M E**

la seguente determinazione.

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>RETTIFICA PER REFUSO IN PRECEDENTE DETERMINA N. 23 DD. 28.02.2023 RELATIVA AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118. SERVIZIO TECNICO.</b> |
|-----------------|---|

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D. Lgs. n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Con D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, c. 3, della Costituzione;

Ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 4 dd. 28.02.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e la nota integrativa.

Considerato che ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’Allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Richiamato l’art. 33 del Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 30.04.2019 e successiva delibera di variazione n. 17 dd. 22.06.2020, relativo al Riaccertamento dei residui, il quale al comma 1 stabilisce: *“Prima dell’inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio, ogni responsabile di servizio provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi. Le risultanze finali dell’attività di riaccertamento dei residui sono formalizzate con un atto contenente gli impegni e gli accertamenti da mantenere a residuo, da re-imputare e da eliminare, che ogni responsabile di servizio deve adottare e sottoscrivere entro un termine stabilito dal responsabile del servizio finanziario, che consenta la predisposizione tecnica del rendiconto di gestione nei termini di legge”.*

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;
- l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno;

- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re-imputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla re-imputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre 2022.

Richiamata la propria precedente determinazione n. 23 dd. 28.02.2023 ed appurato che, che per mero errore di battitura, sono stati riportati degli importi differenti rispetto a quanto correttamente indicato negli Allegati contabili "A (totale residui attivi al 31.12.2022)" e "D (accertamenti 2022 a titolo di residui attivi dalla competenza)" che si richiamano agli atti pur non costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto quindi opportuno e doveroso dichiarare, per quanto sopra esposto, che il totale dei residui attivi al 31.12.2022 (Allegato A) è pari ad Euro 2.273.588,76 anziché Euro 2.340.662,76 nel mentre i residui attivi sorti dalla competenza 2022 (Allegato D) è pari ad Euro 951.630,00 anziché Euro 1.018.704,00.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 dd. 07.04.2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato l'atto programmatico di indirizzo 2022 (bilancio di previsione finanziario 2022-2024): parte riferita ai compiti, agli obiettivi, al personale e ai mezzi strumentali assegnati a ciascun servizio e parte finanziaria ed in particolare quanto previsto al punto n. 6 della parte dispositiva, dove è precisato "che, nel caso di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 in un momento successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, al fine di legittimare gli atti di gestione da porre in essere sin dall'inizio dell'esercizio e fino all'adozione del nuovo atto di indirizzo, varrà quanto previsto dall'atto programmatico di cui al presente provvedimento, per l'annualità di riferimento".

Visti i decreti di nomina dei responsabili di servizio.

Riscontrato che dal sopra citato atto programmatico di indirizzo la competenza all'adozione del presente provvedimento è attribuita al sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.

Visto il Regolamento di contabilità comunale.

Visto lo Statuto comunale,

## D E T E R M I N A

1. Di dichiarare, per quanto in premessa riportato ed a parziale rettifica della precedente determinazione n. 23 dd. 28.02.2023, quanto segue:
  - i residui attivi ammontano ad un totale complessivo di Euro 2.273.588,76 come da Allegato A) alla precedente determina n. 23/2023;
  - i residui attivi sorti dall'esercizio di competenza 2022 ammontano ad un totale complessivo di Euro 951.630,00 come da Allegato D) alla precedente determina n. 23/2023.
2. Di dare atto altresì, che sono state mantenute a residuo unicamente le somme per cui esistono obbligazioni perfezionate e che risultavano esigibili alla data del 31.12.2022.
3. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi:
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Franzoni Paolo

---

VISTO attestante la copertura finanziaria, ai fini del controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Lì 02.03.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Floriani Erika  
(firmato digitalmente)